

STATUTO

Associazione di volontariato

G.A.O.M.

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE SEDE DURATA

ART. 1

È costituita mediante libera adesione, dall'anno 1985, l'Associazione di volontariato denominata G.A.O.M., Gruppo Amici Ospedali Missionari, ai sensi della legge 266/91.

ART. 2

La sede sociale dell'Associazione è in Castelnovo ne' Monti (RE), Via Quartiere Mattei n.9.

La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del consiglio direttivo sottoposta all'approvazione della assemblea ordinaria o straordinaria, e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero.

ART. 3

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPI

ART. 4

L'associazione persegue il fine della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, con l'assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria attività gratuita a favore delle fasce sociali più deboli, con particolare riferimento alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

ART. 5

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere attività di:

- sensibilizzazione attraverso mostre, opuscoli informativi, convegni aperti alla cittadinanza, incontri nelle scuole di ogni ordine e grado sulle problematiche che interessano i paesi in via di sviluppo;
- condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale;
- aiuto a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo con particolare riferimento ad ammalati e persone in difficoltà;
- educazione, insegnamento, profilassi a favore delle popolazioni del terzo mondo;

- svolgimento di iniziative solidaristiche al fine di sostenere ed aiutare le popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
- promozione della cultura e delle opere della carità e della condivisione.

Per il perseguimento delle proprie attività l'associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali e internazionali e collaborare con altri enti pubblici e privati.

TITOLO TERZO

I SOCI

ART. 6

Possono essere soci dell'Associazione di Volontariato G.A.O.M. tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo e comporta la completa accettazione del presente Statuto e del Regolamento Interno nonché il pagamento della quota annuale.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

ART. 7

I soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo.

Spettano ad essi anche i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

ART. 8

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

Il rapporto associativo si scioglie per decesso, per recesso, per esclusione e decadenza:

- a) il recesso diviene efficace un mese dopo la relativa comunicazione, da far pervenire per iscritto al Presidente o al Consiglio Direttivo;
- b) l'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative e con le norme di comportamento contenute nel

Regolamento Interno, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. Resta salva la facoltà del socio escluso di presentare ricorso all'Assemblea dei soci.

- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invito del sollecito formale.

ART. 10

“Amici del GAOM”. Sono amici dell'associazione coloro che, pur non essendo soci, apprezzano le finalità dell'associazione e ne sostengono l'attività collaborando alla promozione di taluni eventi associativi quali manifestazioni, incontri e pubblici dibattiti, etc.

Gli amici non acquistano la qualità né lo status di associato, ma vengono costantemente informati delle attività e delle iniziative promosse dall'associazione.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Garanti

ART. 12

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto di partecipare tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva la relazione annuale ed il bilancio;
- d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni e le relative modifiche su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) decide sull'approvazione di eventuali convenzioni tra enti pubblici e l'associazione;
- g) elegge il Collegio dei Garanti.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se prese a maggioranza di voti.

L'assemblea straordinaria, per modificare lo statuto, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati e in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati, e le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, deve contare la presenza di almeno tre quarti degli associati e le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di cinque ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare, fissando i limiti con l'atto di delega, parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più consiglieri.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio della Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14

Il Presidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. A seguire, con la medesima modalità viene eletto il Vice Presidente dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

ART. 15

Il Collegio dei Garanti eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri scelti fra i soci che abbiano acquisito particolari meriti nella vita associativa, durano in carica tre anni e sono rieleggibili non più di due volte consecutivamente.

Il Collegio dei Garanti è l'Organo che sovrintende all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.

I componenti del Collegio dei Garanti vengono invitati senza obbligo di partecipazione e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE

ART. 16

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali degli associati;
- c) contributi di soggetti privati;
- d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- g) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
- h) beni immobili e mobili;

i) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

ART. 17

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 18

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 19

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle legge sulle organizzazioni di volontariato.

TITOLO SESTO

CONVENZIONI

ART. 20

Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO SETTIMO

SCIoglimento

ART. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dalla Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

ART. 22

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.